

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956

(52^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (1677) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 661, 665
BATTISTA, <i>relatore</i>	661, 665
BELLOBA	665
BRAITENBERG	663
DE LUCA	664, 665
MOLINELLI	664
MONTAGNANI	664, 665
MORO	663, 665
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>	664

« Integrazione delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1738) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	666, 668
BRAITENBERG, <i>relatore</i>	666, 668
BUSSI	666
DE LUCA	667
MORO	667

« Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari » (1739) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 668, 669
DE LUCA, <i>relatore</i>	668

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori, Tartufole e Turani.

Interviene il Commissario per il turismo Romani.

MORO, Segretario legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (1677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera ». Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTISTA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge è molto semplice: esso si riallaccia direttamente alla legge 4 agosto 1955,

n. 691, che regola le provvidenze a favore dell'industria alberghiera. Con tale legge, che istituiva un fondo di rotazione, veniva regolata la concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e riadattamento di immobili ad uso di albergo e pensione. I criteri per la concessione erano fissati da una speciale Commissione, prevista dall'articolo 4 della stessa legge, composta dal Commissario per il turismo e da sei membri designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dell'industria e commercio e dei lavori pubblici, dal Commissariato anzidetto, dall'Unione italiana Camere di commercio, industria e agricoltura e dall'Unione delle provincie italiane. Inoltre, potevano essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, un rappresentante per ognuno dei seguenti Enti: Istituto nazionale di urbanistica, Federazione italiana alberghi e turismo, Associazione nazionale ingegneri e architetti italiani. Tale Commissione aveva il compito di esaminare le domande per la costruzione di alberghi e i relativi progetti e di concedere mutui, limitatamente però al 50 per cento della somma occorrente e per un massimo di 250 milioni di lire per la costruzione, ricostruzione o ampliamento degli alberghi, e per un ammontare non eccedente il 25 per cento del costo e per un massimo di 25 milioni per l'arredamento. Abbiamo l'onore di avere qui il Commissario per il turismo, che potrà dirci in quale modo e con quali criteri tale erogazione sia stata fatta.

La legge ha avuto, in ogni modo, pratica attuazione. Naturalmente, i fondi che a suo tempo costituirono il primo stanziamento della legge, sono ormai esauriti; ed è quindi quanto mai opportuno questo nuovo disegno di legge che assegna al medesimo fondo 5 miliardi di lire, provenienti dalla vendita dei *surplus* agricoli americani consistenti in cotone, tabacco e granoturco, assegnati al nostro Paese in seguito all'Accordo stipulato fra Italia e Stati Uniti d'America.

Tale prestito è ripartito in tre quote: 5 miliardi per programmi di sviluppo della piccola proprietà contadina; 5 miliardi per provvidenze a favore dell'industria alberghiera; 8

miliardi e 750 milioni di lire per l'industrializzazione del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'industria alberghiera, tali somme verranno erogate con le stesse norme di cui alla legge vigente; vi è solo qualche piccola variante.

Mentre nella legge del 1955 si parlava di costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di albergo o di pensione a tipo alberghiero, nel nuovo disegno di legge si parla soltanto di costruzione e arredamento di nuovi alberghi. Sono perciò esclusi le ricostruzioni e gli adattamenti di edifici esistenti. È stata esclusa la ricostruzione, perchè ormai, ad oltre dieci anni dalla fine della guerra, le ricostruzioni possibili sono state tutte eseguite. Quanto all'adattamento di edifici esistenti, mi sembra opportuna l'esclusione perchè un edificio non costruito a scopo alberghiero mal si trasforma in un albergo. Sarà sempre una cosa raffazzonata e arrangiata, mentre oggi la tecnica alberghiera ha raggiunto un tale grado, che costruire un albergo è diventato veramente un'arte, che richiede determinate accortezze e provvidenze dal punto di vista della comodità e dell'igiene. I 5 miliardi sono quindi destinati solo alla costruzione di nuovi alberghi e al loro arredamento.

Il primo comma dell'articolo 3 esclude dal finanziamento gli alberghi di lusso; ed è una esclusione che, francamente, non riesco a capire. In un Paese che ha un afflusso turistico così importante come l'Italia, i turisti appartengono evidentemente a tutte le classi sociali: e insieme all'impiegato che trascorre in Italia le vacanze pagate dal datore di lavoro, vengono anche persone dai larghi mezzi finanziari. Ora, se noi accogliamo col massimo piacere tutti i turisti che vengono in Italia, siano essi delle classi più umili o delle classi più ricche, e ci auguriamo che essi trovino in Italia tutte le comodità di cui hanno bisogno, è altresì vero che quelle che ci portano maggiore valuta sono evidentemente le classi più agiate, le quali danno incremento a quel tale afflusso di valute pregiate sul quale il bilancio italiano fa grande assegnamento. D'altro canto, una tale limitazione non esisteva, e giustamente, nella legge del 1955. Vi è infatti una Commissione, la quale deve giudicare i progetti e le domande; e solo questa Commissione può decidere se in

una determinata località sia più opportuno un albergo di terza categoria, o di prima, o addirittura di lusso.

So, ad esempio, che la Commissione presieduta dal Commissario per il turismo ha lavorato con molta serietà, e nell'assegnare i mutui ha sempre tenuto conto dell'affluenza turistica delle varie località e della loro ricettività, onde decidere quale tipo di albergo fosse più opportuno. Se in una località fosse necessario un albergo di lusso, non vedo perchè non si dovrebbe dare un mutuo per la costruzione di un tale albergo, quando questo può far aumentare l'affluenza di turisti delle classi più abbienti.

Proporrei quindi di sopprimere nel primo comma dell'articolo 3 le parole: « esclusi quelli di lusso ».

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la Commissione, limitatamente all'impiego di un terzo delle disponibilità stesse, può raddoppiare il massimo per tali mutui dai 250 milioni previsti dalla legge del 1955 a 500 milioni per la costruzione di alberghi, e da 25 a 50 milioni per l'arredamento. Trattandosi di nuove costruzioni alberghiere, alcune delle quali possono costare somme notevoli, evidentemente 250 milioni avrebbero rappresentato una cifra troppo bassa.

Concludendo questa mia relazione, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge.

MORO. Dalla relazione ministeriale si desume che le disponibilità finanziarie per il presente disegno di legge derivano da un prestito del Governo americano al Governo italiano, prestito che il Governo italiano è tenuto a rimborsare; tanto è vero che nell'articolo 2 si fa carico al fondo di rotazione di tutti i servizi per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi nei confronti del Governo americano. Dalla stessa relazione risulta poi che è necessario assicurare i relativi rimborsi dovuti al Governo americano. Sempre nella relazione ministeriale si dice che i termini consentiti dal Governo americano per il rimborso dei prestiti sono più lunghi dei termini consentiti dal fondo alberghiero per il rimborso dei capitali, in modo da essere sicuri che questi capitali affluiranno al fondo prima del termine

di scadenza del prestito. Ciò per garantire che il Tesoro pubblico non debba intervenire in questa operazione.

Ancora in linea di discussione generale, mi permetto di non far coincidere il mio punto di vista con quello del senatore Battista circa l'impiego dei fondi medesimi per la costruzione di alberghi di lusso. Si è detto, a proposito della legge del 1955, che si trattava di un fondo che assicurava l'incremento dell'industria alberghiera a condizioni di particolare favore. Mi sembra quindi che fossimo tenuti a seguire una certa politica alberghiera nei confronti delle grandi masse di turisti. Un discorso simile potrebbe condurci molto lontani, perchè è chiaro che oggi gli alberghi di lusso in genere non sembrano più economicamente sostenibili; e questo non solo in Italia, ma anche all'estero. Comunque è da ritenersi che se un albergo di lusso viene costruito oggi, esso deve essere in grado di sostenere le maggiori spese, le quali devono essere riportate al credito normale e non a questo credito particolarissimo. Se consentiamo operazioni fino a 500 milioni, con 5 miliardi non si possono certo costruire molti alberghi. Motivo di più, questo, per orientarci verso la costruzione di grandi alberghi turistici, anzichè di alberghi di lusso che assorbirebbero questo fondo molto rapidamente.

Con ciò non voglio esprimere nessun parere contrario allo sviluppo degli alberghi di lusso, che favoriscono certamente l'afflusso di una determinata clientela assai utile al nostro Paese. Ma, nell'ambito della discussione di questo disegno di legge, mi pare più opportuno attendersi al testo del Ministero.

BRAITENBERG. Accolgo con piacere questo disegno di legge, destinato a portare veramente dei vantaggi all'industria alberghiera. Aggiungo solo due considerazioni.

Nell'applicazione della legge del 1955 abbiamo avuto l'impressione, noi che siamo alla periferia, di essere stati un po' negletti e che una buona parte dei mezzi a disposizione per i mutui di questo fondo di rotazione siano stati impiegati a Roma e in qualche altro grande centro come Firenze, mentre le provincie un po' lontane, che pure danno un apporto sensibile al movimento forestiero (la provin-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)52^a SEDUTA (19 dicembre 1956)

cia di Bolzano per numero di letti è la seconda in tutta Italia) hanno potuto attingere in misura molto limitata al fondo di rotazione. Vorrei quindi domandare all'onorevole Commissario, se fosse possibile ripartire questo fondo fra le provincie, sulla base del numero letti; oppure per quelle Regioni che per statuto hanno la competenza di legiferare e quindi di amministrare in materia di turismo — come la Regione siciliana, la Regione Trentino-Alto Adige e la Val d'Aosta — che una parte di questi 5 miliardi vengano assegnati alle rispettive amministrazioni regionali affinché esse possano ripartirli entro l'ambito della loro competenza.

Circa l'esclusione degli alberghi di lusso, nella nostra provincia abbiamo potuto constatare, negli ultimi anni, che gli alberghi di lusso non vanno più. A Merano è stato costruito da un privato un albergo che è costato 2 miliardi di lire. È forse il più bell'albergo che esista nelle Tre Venezie. Ebbene, questo albergo non va. La gente ricca è molto rara, ed è per lo più gente di passaggio che si ferma per una sola notte. Le enormi spese che tali alberghi devono sostenere non permettono loro di reggersi: sono alberghi che ormai, in città come in montagna, non vanno più. Il turismo è cambiato, è diventato un turismo di massa; bisogna provvedere ad alberghi di tipo medio, adatti a turisti dalla borsa limitata, che siano ben arredati, decenti, puliti, concepiti secondo la moderna tecnica, ma non cari. Sono quindi assolutamente favorevole all'esclusione degli alberghi di lusso e pregherei anzi onorevole Commissario di impiegare questi fondi per i mutui specialmente a favore degli alberghi di media categoria, che sono quelli che meglio si adattano alle nuove correnti del turismo.

MOLINELLI. Pur essendo favorevole, in linea di massima, alla destinazione di questa somma all'incremento alberghiero, debbo sollevare una pregiudiziale e cioè che la somma deriva da attività conseguenti ad accordi internazionali non ancora approvati dal Parlamento. Vero è che sostanzialmente le somme ci sono, ma è necessario che tali Accordi siano resi esecutivi legislativamente; solo dopo tale approvazione si potrà legiferare sulla desti-

nazione della somma. Mi sembra quindi inevitabile rinviare l'approvazione di questo disegno di legge a quando gli Accordi in questione saranno stati ratificati.

In merito al disegno di legge, poi, faccio mie le osservazioni dei senatori Moro e Braitenberg: si tratta di 5 miliardi, e includere anche gli alberghi di lusso renderebbe tale somma quanto mai esigua.

DE LUCA. Una domanda al relatore: nel fondo di rotazione vigente gli alberghi di lusso sono compresi o non?

Faccio questa osservazione per evitare una difficoltà contabile. Non bisogna dimenticare che si tratta solo di un apporto a un fondo di rotazione già esistente. Sono però perfettamente d'accordo con i colleghi Moro e Braitenberg: credo che gli alberghi di lusso non sorgeranno più, perchè non rappresentano più un'impresa utile dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda, poi, l'osservazione del senatore Molinelli, se devo dire la verità, la sistematica giuridica ci impone di non disporre di fondi che in pratica potrebbero non essere ancora dello Stato. Sono dolentissimo che non si possa approvare il disegno di legge immediatamente, ma comprendo come sia legittima non la preoccupazione di fatto, ma la preoccupazione di principio esposta dal senatore Molinelli, che cioè non sia consentito erogare dei fondi della cui esistenza non si ha la certezza giuridica. Mi parrebbe perciò saggio consiglio sospendere, di fronte a questa pregiudiziale, l'approvazione del disegno di legge, interessando il Governo a far sì che rapidissimamente il Parlamento ratifichi quell'Accordo.

MONTAGNANI. Concordo con l'onorevole De Luca. Ma rettificherei la sua affermazione finale: non pregherei il Governo di sollecitare l'approvazione, ma pregherei i Presidenti delle due Camere di intervenire affinché il Parlamento ratifichi rapidamente quegli Accordi.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Onorevoli senatori, vi prego di considerare, a parte la formalità della procedura, l'importanza assoluta dell'approvazione di questo progetto per integrare quella modesta somma di un miliardo all'anno già assegnata dalla legge del

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)52^a SEDUTA (19 dicembre 1956)

1955. La necessità di poter disporre rapidamente di questo nuovo fondo emerge dall'enorme numero di domande che pervengono alla Commissione. Forse non si ha un'idea della cifra a cui ammontano i progetti finora presentati. Essi superano i 150 miliardi di lire. Come può lavorare la Commissione avendo a disposizione solo un miliardo all'anno ed essendo in dubbio se potrà disporre anche di questi nuovi 5 miliardi?

Di fronte ad un finanziamento alberghiero che si trova in tali condizioni, io domando agli onorevoli senatori se non sia possibile superare ogni formalità ed approvare oggi stesso il presente disegno di legge.

BELLORA. Bisogna considerare il lato pratico della questione. Il prestito degli Stati Uniti mediante l'assegnazione di eccedenze agricole che vengono vendute dal Governo italiano è un prestito, diciamo così, a fondo perduto. Ora, le somme ci sono, abbiamo bisogno di alberghi — e sono del parere dei colleghi che escludono gli alberghi di lusso — e il Commissario non dispone che di un miliardo all'anno su 150 miliardi di domande. Di fronte a questa situazione l'importante è che i fondi ci siano, in Italia; e i fondi ci sono. Dobbiamo fare questi alberghi: facciamoli, e diamo lavoro alle maestranze. Diamo almeno una volta l'impressione che sappiamo superare certe formalità.

PRESIDENTE. Non possiamo ignorare la grave questione giuridica che è stata sollevata. Inoltre c'è la probabilità che il Presidente della Repubblica non promulghi una legge approvata prematuramente.

MONTAGNANI. Il mio pensiero coincide con quanto ha detto il Presidente. La questione è stata sollevata; non possiamo più ignorarla. In ogni caso approveremo una legge inoperante e non risolveremo la situazione.

BATTISTA, *relatore*. Sono d'accordo sul fatto che, dato che la questione giuridica è stata sollevata, non possiamo superarla facilmente, perchè è ovvio che non si può approvare una legge la quale riceve dei fondi da un Accordo non ancora ratificato dal Parlamento.

Poichè, a parte la questione procedurale, mi sembra che sulla sostanza del disegno di legge siamo tutti d'accordo, vorrei aggiungere qualche cosa.

Concordo senz'altro con i vari colleghi che hanno segnalato come oggi gli alberghi di lusso si facciano molto raramente, perchè la loro costruzione è molto cara e, in genere, non redditizia, e anche le categorie più abbienti preferiscono recarsi in alberghi medi, purchè igienici e decorosi, piuttosto che in grandi alberghi con immensi saloni e tutta una attrezzatura ormai superata. Tuttavia non vorrei stabilire una differenza eccessiva fra la legge del 1955 e questo nuovo disegno di legge. In quella legge infatti non si parla nè di alberghi turistici nè di lusso; si parla solo di alberghi, e ogni decisione viene lasciata alla Commissione presieduta dal Commissario per il turismo, che, mi consta, ha fatto un'indagine sui bisogni delle varie località per giungere alle giuste conclusioni. Quindi, per non stabilire una differenza fra la legge precedente e la legge successiva, nella quale invece si escluderebbero gli alberghi di lusso, proporrei di sopprimere tale esclusione.

DE LUCA. Per armonia con la legge precedente, come ha detto il collega Battista, si potrebbe sopprimere quell'inciso. Ma si potrebbe addivenire a una chiarificazione attraverso un ordine del giorno che raccomandandi di erogare i fondi di preferenza agli alberghi turistici.

MORO. Non ho alcuna difficoltà ad accettare di affidare a un ordine del giorno questo nostro orientamento.

Circa la questione pregiudiziale è chiaro che, anche rinviando, non perdiamo del tempo; poichè se noi approvassimo oggi il disegno di legge, e poi la legge non dovesse essere promulgata, ci troveremo nelle stesse condizioni. Con questo di peggio: che avremmo dal Presidente della Repubblica per lo meno un atto di critica nei confronti del Senato che ha approvato una legge senza tutte quelle cautele di ordine giuridico che si debbono richiedere.

PRESIDENTE. In conclusione, mi sembra che tutti siamo d'accordo sulla necessità di

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

52ª SEDUTA (19 dicembre 1956)

rinvviare il seguito della discussione di questo disegno di legge per attendere che siano approvati gli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti ai quali si riferisce il finanziamento del presente disegno di legge.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Integrazione delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura** » (1738)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRAITENBERG, *relatore*. Onorevoli colleghi, quando, nel 1944, furono soppressi i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia, si ricostituirono le Camere di commercio con decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 315. L'articolo 4 prevedeva che le Camere sarebbero state amministrate da un Consiglio, la cui elezione sarebbe stata regolata con successivo decreto legislativo. Sono passati dodici anni, e la legge non è ancora venuta. Nel frattempo, fino alla elezione del Consiglio, la gestione delle Camere veniva affidata a una Giunta composta di quattro membri, ai quali una legge del 1951 aggiungeva anche un rappresentante degli artigiani e uno dei coltivatori diretti. Oggi le Giunte sono formate dal presidente e dai rappresentanti. Nel frattempo diverse attività industriali e commerciali hanno chiesto anche loro una rappresentanza nelle Giunte camerale; fra queste, in modo particolare, la categoria marittima ha chiesto una rappresentanza in tutte le Camere di commercio aventi sede nei capoluoghi di province litoranee. Mi consta inoltre che anche le organizzazioni delle banche e del credito hanno chiesto una loro rappresentanza nelle Giunte camerale.

Il disegno di legge in esame tende appunto ad ampliare le Giunte camerale. Mi sembra però che esso giunga un po' in ritardo, perchè, ormai il Governo sta già elaborando la legge

organica sulle Camere di commercio, che provvederà a fissare le norme per l'elezione della Giunta camerale. Tuttavia, poichè il presente disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e forse parecchie Camere attendono la possibilità di ampliare le loro Giunte, non sarà male che anche il Senato lo approvi.

Avrei inoltre qualche osservazione da fare: a me pare che si dovrebbero assolutamente immettere nelle Giunte camerale i presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato. La legge sull'artigianato è entrata in vigore nell'agosto di quest'anno: in essa si prevede la formazione presso le Camere di commercio delle Commissioni provinciali dell'artigianato, a capo delle quali è un presidente « eletto ». Ora, nelle Giunte camerale si trova un rappresentante dell'artigianato in base alla legge del 1951, mentre il presidente della Commissione provinciale, ne rimarrà fuori. Ciò non mi sembra giusto, perchè il presidente della Commissione provinciale è l'unico genuino rappresentante degli artigiani. Avrei perciò preferito che questo disegno di legge avesse stabilito che i presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato presso le Camere di commercio fanno parte per legge della Giunta camerale.

Mi sembra inoltre opportuno immettere nelle Giunte camerale un rappresentante degli istituti di credito. Ritengo infatti che il credito, che vivifica tutte le attività commerciali, industriali ed agricole debba avere un suo rappresentante in seno alla Giunta.

Se però si apportassero al disegno di legge degli emendamenti in armonia con le esigenze testè prospettate, il progetto dovrebbe tornare alla Camera e la sua approvazione definitiva sarebbe ancora rimandata.

Ritengo pertanto più utile approvare il disegno di legge nel testo già approvato nell'altro ramo del Parlamento e segnalare al Governo, con un ordine del giorno, le suddette esigenze, affinchè se ne tenga conto nella formulazione della legge organica di imminente presentazione.

BUSSI. Per la verità, ho qualche perplessità circa l'approvazione di questo disegno di legge. Sono d'accordo sulla prima parte delle osservazioni del relatore, il quale ha rilevato

che, mentre è allo studio una legge organica che riguarda le Camere di commercio, e quindi si attende un ordinamento giuridico completo, si vuole approvare un nuovo disegno di legge che in sostanza non è che una delle tante « legghine » di ripiego. Ora non vorrei che questa nuova « legghina », che allarga la composizione delle Giunte camerale, potesse costituire domani un intralcio o per lo meno creare dei precedenti per quella che sarà la legge organica, tanto più che questa detterà delle norme riguardanti la composizione delle Giunte camerale, ma in senso elettivo. Per tale ragione, presa visione di questo disegno di legge, mi ero proposto di dare voto non favorevole. Solo dopo la relazione del collega Braitenberg, e tenuto conto dell'ordine del giorno prospettato dal relatore, mi adatterei alla sua approvazione; ma vorrei che l'ordine del giorno fosse anche più severo, sotto questo profilo: fare in modo che esso sia una sollecitazione quanto più pressante possibile al Governo, affinché la legge sulle Camere di commercio possa finalmente, dopo circa dieci o dodici anni che se parla, giungere al Parlamento e averne l'approvazione.

DE LUCA. Se il disegno di legge organica sulle Camere di commercio stabilirà che le rappresentanze camerale dovranno essere elettive, esso chiamerà ad eleggere queste rappresentanze determinate categorie di persone. Invitare il Governo a stabilire che il presidente della Commissione provinciale dell'artigianato fa parte di diritto della Giunta camerale, significa abbandonare il criterio elettivo generale ed accettare un componente della Giunta indicato da una diversa e più ristretta elezione.

MORO. Se non ho interpretato male il pensiero del senatore Braitenberg, mi sembra che il suo ordine del giorno mirasse alla sostituzione immediata del rappresentante degli artigiani in seno alla Giunta camerale, che oggi viene nominato dal Prefetto, con il presidente della Commissione provinciale, senza con ciò pregiudicare quella che sarà la futura organizzazione della Camera di commercio e della sua Giunta e quindi il futuro metodo di designazione.

Sotto questo profilo, la proposta del senatore Braitenberg è molto utile, vorrei dire necessaria. Anzitutto mi pare, se non ricordo male, che le disposizioni di legge che oggi regolano la formazione delle Giunte non demandano mai alle categorie la designazione di rappresentanti; essi sono tutti nominati dal Prefetto, cioè da un'autorità estranea alla Camera di commercio. Mi sembra invece che noi dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per arrivare a una designazione democratica di questi rappresentanti. Si determinerebbe altrimenti una situazione strana: ci sarebbe nella Giunta camerale un rappresentante dell'artigianato, che parla a nome degli interessi degli artigiani, nominato dal Prefetto; mentre ci sarebbe una Commissione eletta da tutti gli artigiani della provincia ed espressa da un presidente eletto democraticamente che non ha voce nella Giunta camerale. Ciò creerebbe senza dubbio delle situazioni spiacevoli.

Perciò, senza pregiudizio di quella che sarà la futura sistemazione definitiva delle Camere di commercio, che ci auguriamo avvenga il più rapidamente possibile — ma purtroppo temo che passerà ancora del tempo — mi pare opportuno, fino a quel momento, accogliere il criterio espresso dal senatore Braitenberg.

Per quanto riguarda l'inclusione di un rappresentante della categoria creditizia, mi sembra inutile parlarne. La categoria del credito è talmente importante che entrerà a far parte delle Giunte camerale senza bisogno di nominarla espressamente nell'ordine del giorno.

DE LUCA. Mi sembra a questo punto necessario chiarire esattamente le diverse richieste da prospettare al Governo nell'ordine del giorno.

L'inclusione nella Giunta camerale del presidente della Commissione provinciale dell'artigianato, in qualità di rappresentante degli artigiani, non si riferisce alla futura legge organica, ma è una richiesta di immediata attuazione. Come tale può essere attuata solo nel caso che si debba procedere, per una qualsiasi causa prevista dalla legge vigente, alla sostituzione del rappresentante degli artigiani in seno alla Giunta camerale attualmente in carica.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)52^a SEDUTA (19 dicembre 1956)

Diversa questione è, invece, quella relativa alla necessità di una sollecita presentazione del disegno di legge organica sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

BRAITENBERG, relatore. Sono d'accordo e mi accingo a formulare in tal senso l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il senatore Braitenberg ha presentato il seguente ordine del giorno: « La 9^a Commissione permanente del Senato invita il Governo a presentare, con la massima sollecitudine, il disegno di legge organica sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed esprime nel contempo il voto che — in attesa dell'approvazione della suddetta legge — il Governo segnali ai Prefetti l'opportunità che, in caso di sostituzione, sia nominato rappresentante dell'artigianato nelle Giunte camerale il presidente della Commissione provinciale dell'artigianato, eletto ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta motivata della Giunta camerale interessata, può essere disposto che di essa siano chiamati a far parte, oltre i componenti indicati nell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e nell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n. 560, anche membri scelti in altri specifici settori economici che rivestano nella circoscrizione camerale particolare importanza.

Nelle Giunte camerale di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, avente sede nei capoluoghi di province litoranee, è chiamato a far parte, in ogni caso, un rappresentante della categoria marittima.

(È approvato).

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari** » (1739) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve far riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione ».

« Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila ».

DE LUCA, relatore. Questo disegno di legge non aggiunge niente alla legge del 12 febbraio 1955, n. 77. È semplicemente interpretativo. Esiste un bollettino ufficiale dei protesti cambiari, pubblicato presso la Camera di commercio. Chi, facendo uso della libertà consentita dalla nostra Costituzione, ritiene di dover prendere tali notizie e di pubblicarle, sempre naturalmente che non lo faccia a scopo diffamatorio, non lo faccia a scopo diffamatorio.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

52ª SEDUTA (19 dicembre 1956)

matorio, ma semplicemente informativo, deve citare la fonte da cui ha appreso quelle notizie. Ciò risponde ad un principio di moralità e di serietà. Propongo, pertanto, l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.